

REGIONE LOMBARDIA
Segreteria della Giunta Regionale
La presente copia è conforme all'originale
Milano, il 1 MAR 2003
d'ordine del Segretario
Il Funzionario Delegato



DELIBERAZIONE N° VII / 12526 Seduta del 28 MAR. 2003

Presidente

ROBERTO FORMIGONI

Assessori regionali

VIVIANA BECCALOSSO Vice Presidente
GIAN CARLO ABELLI
ETTORE ALBERTONI
MAURIZIO BERNARDO
CARLO BORSANI
ROMANO COLOZZI
MASSIMO CORSARO
GUIDO DELLA FRERA

ALBERTO GUGLIELMO
CARLO LIO
ALESSANDRO MONETA
FRANCO NICOLI CRISTIANI
DOMENICO PISANI
GIORGIO POZZI
MARIO SCOTTI
MASSIMO ZANELLO

Con l'assistenza del Segretario

Maurizio Sala

alla proposta dell'Assessore

alla Sanità Carlo Borsani

Carlo Borsani



CORRETTO
UFFICIO

DETERMINAZIONI REGIONALI IN MERITO AL PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI RESE DAI MEDICI VETERINARI LIBERI PROFESSIONISTI INCARICATI DELLA ESECUZIONE DELLA BONIFICA SANITARIA DEGLI ALLEVAMENTI, DALLA TUBERCOLOSI, DALLA BRUCELLOSI E DALLA LEUCOSI

Il Dirigente

dell'U.O. Veterinaria Dott. Mario Astuti

Il Direttore Generale

Dott. Carlo Lucchina

L'atto si compone di 4 pagine
di cui 4 pagine di allegati,
parte integrante.

10030088
18.3.03





VISTO l'art. 117 della Costituzione;

VISTA la legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001;

VISTO il D.M. 8 agosto 1988, n. 476, relativo ai compensi corrisposti per il pagamento delle prestazioni veterinarie per la esecuzione della bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi, dalla brucellosi e dalla leucosi;

VISTA la nota del Ministero della salute, Ufficio legislativo, prot. n. 100.1/Que/7-325/2202 del 18 aprile 2002, avente per oggetto "D.M. 8 agosto 1998, n. 476 – Pagamento prestazioni veterinarie per la esecuzione della bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi, dalla brucellosi e dalla leucosi" con la quale si precisa che sulla base della riforma dell'art. 117 della Costituzione, così come modificato dalla Legge costituzionale n. 3, del 18 ottobre 2001, si è ritenuto di dover individuare nell'Autorità regionale l'amministrazione competente in merito all'adeguamento dei compensi corrisposti per il pagamento delle prestazioni veterinarie di cui al D.M. 8 agosto 1988, n. 476;

VISTA la nota del Ministero della Salute D.G. S.P.V.A.N., Ufficio VI, prot. n. 600.6/BRTBLB/ERAD/1753 del 23 aprile 2002, avente per oggetto "D.M. 8 agosto 1998, n. 476 – Pagamento prestazioni veterinarie per l'esecuzione della bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi, dalla brucellosi e dalla leucosi" con la quale si ribadisce la condivisione di tale interpretazione;

VISTA la D.C.R. 13 marzo 2002, n. VII/462, "Piano Socio Sanitario Regionale 2002-2004" che, per il triennio di riferimento, prevede, da parte delle AA.SS.LL. il rafforzamento della garanzia al cittadino del mantenimento dei livelli essenziali di assistenza anche attraverso la sperimentazione di forme di esternalizzazione, fatte salve le esperienze già in atto e le previsioni normative regionali, nazionali e comunitarie;

CONSIDERATO che gli importi attualmente corrisposti ai medici veterinari liberi professionisti per l'esecuzione della bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi, dalla brucellosi e dalla leucosi, sono quelli determinati con il summenzionato D.M. 8 agosto 1988;

CONSIDERATO che gli importi determinati con il summenzionato D.M. 8 agosto 1988 risultano invariati da oltre quattordici anni e che pertanto risulta inderogabile il loro adeguamento al fine di poter essere equamente remunerativi delle prestazioni erogate;

CONSIDERATO che detta equa remunerazione deve essere corrisposta anche, e soprattutto, quando tali prestazioni sono erogate in situazioni particolarmente disagiate quali, ad esempio, in allevamenti siti in zone montane e/o la cui consistenza ammonta a pochi capi ed in qualche caso ad un unico capo;

CONSIDERATO che qualora l'esecuzione della bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi, dalla brucellosi e dalla leucosi non sia equamente remunerata risulta impossibile reperire medici veterinari liberi professionisti disposti ad effettuarla;





CONSIDERATO che l'esecuzione della bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi, dalla brucellosi e dalla leucosi, concentrandosi in particolari periodi dell'anno, richiede in tali periodi la disponibilità di un elevato numero di medici veterinari che risulterebbero in esubero una volta eseguita detta bonifica;

CONSIDERATO che tra le attività delle AA.SS.LL. figurano gli "Adempimenti, accertamenti, controlli inerenti le profilassi di Stato, la bonifica sanitaria, i piani di monitoraggio ed altri accertamenti pianificati previsti da specifiche normative";

CONSIDERATO che detta attività risulta codificata nell'ambito della rilevazione dei carichi di lavoro con codice S4-40 e che ricomprende l'esecuzione della bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi, dalla brucellosi e dalla leucosi;

CONSIDERATO che con nota della D.G. Sanità, prot. n. H1.2002.34067, del 10 giugno 2002, avente per oggetto "Determinazione dei costi dei prodotti dei Servizi di medicina veterinaria delle AA.SS.LL. e della Regione", relativi all'anno 2001, il Direttore Generale ha impartito indicazioni in merito alla determinazione di tali costi, elaborati dalla Regione sulla base dei dati forniti dalle AA.SS.LL., precisando che tale determinazione soddisfa quanto previsto ai sensi della D.G.R. n. VII/7681 del 27 dicembre 2001, in merito alla definizione di un sistema ed alla sua applicazione per la valorizzazione delle prestazioni del Dipartimento di prevenzione;

CONSIDERATO che detta determinazione dei costi dei prodotti dei Servizi di medicina veterinaria delle AA.SS.LL. e della Regione, per l'esecuzione della bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi, dalla brucellosi e dalla leucosi, ha individuato:

a) come costo unitario minimo:

- per l'esecuzione della prova tubercolinica un importo di € 2,53 (due/53) a capo;
- per l'esecuzione del prelievo di sangue un importo di € 2,53 (due/53) a capo;

b) come costo unitario medio regionale

- per l'esecuzione della prova tubercolinica un importo di € 3,83 (tre/83) a capo;
- per l'esecuzione del prelievo di sangue un importo di € 3,83 (tre/83) a capo;

CONSIDERATO che detta determinazione dei costi dei prodotti dei Servizi di medicina veterinaria delle AA.SS.LL. è comprensiva dei costi delle macroattività quantificabili come il 20% del costo complessivo di ciascun prodotto;

CONSIDERATO che dette macroattività non gravano sui medici veterinari liberi professionisti per l'esecuzione della bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi, dalla brucellosi e dalla leucosi;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di stabilire per il pagamento delle prestazioni veterinarie per la esecuzione della bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi, dalla brucellosi e dalla leucosi, il costo unitario minimo individuato mediante detta determinazione dei costi, al netto delle macroattività, e cioè:

- per l'esecuzione della prova tubercolinica un importo di € 2,00 (due/00) a capo;
- per l'esecuzione del prelievo di sangue un importo di € 2,00 (due/00) a capo;





RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di stabilire che detto importo non può comunque essere inferiore a € 20,00 (venti/00) per ciascun allevamento sottoposto a detta bonifica sanitaria a prescindere dal numero dei capi testati;

VAGLIATE ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di stabilire per il pagamento delle prestazioni rese dai medici veterinari liberi professionisti incaricati dell'esecuzione della bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi, dalla brucellosi e dalla leucosi un importo di:
 - € 2,00 (due/00) a capo, per l'esecuzione della prova tubercolinica;
 - € 2,00 (due/00) a capo, per l'esecuzione del prelievo di sangue;
2. di stabilire che detto importo non può comunque essere inferiore a € 20,00 (venti/00) per ciascun allevamento sottoposto a bonifica sanitaria a prescindere dal numero dei capi testati.

Il Segretario
Maurizio Sala

